



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 5/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

- | | | |
|-------|----------------------|------------------------|
| Pres. | Salvatore Giacchetti | (Presidente), |
| Cons. | Roberto Bucchi | (componente), |
| Cons. | Achille Sinatra | (componente), |
| Cons. | Claudio Guerrini | (componente relatore), |

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 16 febbraio 2022 con l'assistenza dal segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare nei confronti dei licenziati sig. MAROTTA GIANLUCA (licenze di Dirigente n. 222963,-Ispettore n. 361495, Delegato Allestimento del Percorso n. 405764, Ufficiale di Gara n. 54520, Osservatore Auto n. 345339, Conduttore n. 239405, Concorrente/Conduttore N. 88448) e sig. PIROLLO LUIGI (licenze di Dirigente n. 397925,-Ispettore n. 405961, Istruttore n. 459560, Conduttore nn. 17487 e 349062), instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento a giudizio n. 32 del 30 dicembre 2021.

FATTO

L'azione promossa dalla Procura Federale trae origine da un esposto del 21 luglio 2021 presentato dal Dott. Beniamino Lo Presti (licenza Concorrente/Conduttore n. 367343) in qualità di Presidente e legale rappresentante di Milano Rally Show s.r.l. (licenza Organizzatore B n. 405026), società organizzatrice della manifestazione "50° Rally 4 Regioni 2021" svoltasi il 2 e 3 luglio 2021 a Salice Terme (PV).

In tale segnalazione veniva affermata la falsità di talune dichiarazioni riferite a fatti riconducibili a varie fasi (anche preparatorie) della suddetta manifestazione,



che i licenziati Marotta Gianluca e Pirollo Luigi avevano espresso in una nota indirizzata a diversi organi della Federazione sportiva in data 2 luglio 2021, dopo essere stati rimossi dallo stesso Lo Presti dai rispettivi incarichi espletati nell'ambito dell'organizzazione della menzionata manifestazione fino a pochissimi giorni prima del suo inizio.

Nell'ambito delle indagini che sono seguite la Procura Federale ha acquisito le dichiarazioni testimoniali di alcuni soggetti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione della manifestazione, risultate in linea con talune affermazioni contenute nell'esposto del Lo Presti, nonché le prime memorie difensive dei licenziati indagati, che hanno invece confermato *in toto* quanto riportato nel resoconto del 2 luglio 2021, producendo altresì relativa documentazione a supporto.

In esito all'attività istruttoria complessivamente compiuta, la suddetta Procura ha sostanzialmente conferito credibilità alle contestazioni di falsità mosse nell'esposto del Lo Presti con specifico riferimento alle dichiarazioni degli indagati riguardanti i fatti di seguito evidenziati (insieme alla rispettiva diversa ricostruzione operata nell'esposto):

- a) svolgimento da parte di Marotta Gianluca dell'attività di impostazione di tutti i decreti, nulla osta e permessi successivamente alla data del 29 aprile 2021 (mentre la documentazione risulterebbe invece già inviata il 26 aprile 2021);
- b) esistenza di un contratto tra Marotta Gianluca e la Milano Rally Show s.r.l. (posto che il Marotta avrebbe proposto la soluzione del mero rimborso spese);
- c) iniziativa del Lo Presti per il coinvolgimento di Pirollo Luigi nel sopralluogo del percorso volto alle verifiche di sicurezza (ritenuta al contrario opera dello stesso Marotta Gianluca sulla base della promessa di nomina del Pirollo quale supervisore);
- d) osservazione del Marotta circa l'assenza di guardiania nel parco chiuso in occasione del tentativo di sabotaggio di una vettura mediante incendio (circostanza che sarebbe smentita dalla documentata stipulazione di apposito contratto con istituto di vigilanza e dalla presenza *in loco* di altri soggetti dell'organizzazione che hanno reso conforme dichiarazione testimoniale);
- e) esistenza di un accordo con la società organizzatrice per l'assegnazione a



Pirollo Luigi, in coppia con Basso Giandomenico, del compito di condurre la vettura apripista della manifestazione (posto che nessun contatto o rapporto sarebbe intercorso tra tali soggetti).

Detti rilievi sono stati ritenuti sufficienti dalla Procura Federale per qualificare il comportamento assunto dai licenziati indagati come lesivo dei principi di lealtà e correttezza nell'attività sportiva e, quindi, per essere posti a fondamento del deferimento dei medesimi innanzi a questo Tribunale Federale per violazione degli articoli 8.1 (Principio di lealtà) e 8.6 (Dovere di correttezza, riservatezza e professionalità) del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN). La sanzione richiesta nell'atto introduttivo del giudizio è la sospensione delle licenze per mesi 4 (quattro) per entrambi gli incolpati, in applicazione dell'articolo 227.4 RSN.

In prossimità dell'udienza, presso la segreteria del Tribunale Federale sono state depositate le memorie di costituzione degli incolpati, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Flavia Tortorella.

I nuovi atti defensionali presentano anzitutto un tratto comune nella formulazione delle eccezioni di rito riguardanti l'improcedibilità dell'azione disciplinare *ex art. 45, comma 1, del Regolamento di Giustizia (Reg. Giust.)*, per inosservanza dei termini di svolgimento delle indagini di cui all'art. 47, comma 3, Reg. Giust., e dei termini per l'esercizio della stessa azione disciplinare di cui all'art. 44, comma 4, Reg. Giust.

In entrambe le memorie, inoltre, viene respinta la contestazione della violazione dell'art. 8.6 RSN, posto che, al contrario, la comunicazione dei licenziati incolpati indirizzata agli organi ACI, oggetto di censura da parte della Procura Federale, risponde proprio al dovere, che la suddetta disposizione pone in generale a carico dei licenziati affidatari di incarichi federali (anche su delega) di segnalare le anomalie riscontrate nello svolgimento dell'attività sportiva.

Quanto agli addebiti relativi alla falsità dei fatti dichiarati dagli incolpati nella missiva del 2 luglio 2021, le memorie in questione hanno prodotto nuova documentazione a supporto della veridicità delle affermazioni contestate, in particolare, per quanto riguarda il Marotta Gianluca, con riferimento ai fatti di cui ai sopra evidenziati punti a), d) ed e) dell'atto di deferimento, mentre per ciò che concerne il Pirollo Luigi, con riferimento allo stesso punto e) già indicato.



Analoghe sono, di conseguenza, le richieste conclusive formulate nelle anzidette memorie, che sono: in via principale, per la declaratoria in rito dell'improcedibilità dell'esperita azione disciplinare o, nel merito, per il proscioglimento degli incolpati a seguito del mancato accertamento di qualsiasi fattispecie violativa di disposizioni federali: in via gradata, per la sospensione dell'applicazione delle sanzioni ex art. 230 RSN: in via istruttoria, per un'ordinanza nei confronti del Procuratore federale ai fini dell'esibizione di documentazione mancante specificamente richiamata in narrativa, per la deposizione testimoniale dei sigg. Giafusti Paolo e Giafusti Andrea (memoria Marotta), per l'audizione degli incolpati in dibattimento.

Il giorno precedente all'odierna udienza, la Procura Federale ha depositato presso la segreteria di questo Tribunale Federale ulteriore documentazione inerente i tempi di svolgimento delle indagini e di esercizio dell'azione disciplinare, ivi compresi gli atti relativi all'applicazione al procedimento del periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto 2021.

All'udienza del 16 febbraio 2022, il Presidente del Tribunale comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza presentata dalla difesa degli incolpati per il rinvio della trattazione dibattimentale, motivata dalla necessità di effettivamente acquisire certa documentazione relativa alla manifestazione "50° Rally 4 Regioni 2021", ritenuta rilevante ai fini del corretto sviluppo delle repliche difensive e, peraltro, già oggetto di richiesta di accesso agli atti notificata all'ACI.

Constatata la mancata opposizione da parte della Procura Federale, presente in udienza nella persona del Sostituto Procuratore Avv. Marfisa Luciani, il Collegio, previa valutazione in camera di consiglio, rigetta l'istanza di rinvio in considerazione dell'estraneità della documentazione attesa dalla difesa rispetto all'oggetto del giudizio.

Ripresa la discussione orale, la Procura chiede anzitutto il rigetto delle eccezioni procedurali in quanto formulate senza tener conto del periodo di sospensione feriale dei termini di svolgimento delle indagini e di esercizio dell'azione disciplinare, al riguardo precisando altresì che la richiesta di deduzioni scritte inviata agli indagati il 14 ottobre 2021 non costituiva atto di conclusione delle indagini, mentre, in ordine al merito, si riporta integralmente all'atto di



deferimento ed insiste per l'applicazione della pena.

Di seguito, in rappresentanza e difesa di entrambi gli incolpati, interviene l'Avv. Flavia Tortorella, la quale insiste per la bontà delle eccezioni di rito formulate nelle memorie di costituzione, affermando che i termini per le indagini preliminari non sono soggette a sospensione feriale come da indicazione del Procuratore generale del CONI e lamentando altresì la mancata ricezione degli atti depositati dalla Procura il giorno precedente. Nel merito, fornisce ampia ricostruzione delle argomentazioni già riportate nelle memorie di costituzione a supporto della richiesta di proscioglimento degli incolpati assistiti e delle altre richieste sussidiarie.

Mentre il segretario di udienza provvede immediatamente a recapitare al difensore degli incolpati gli atti depositati dalla Procura, il Presidente del Tribunale sospende l'udienza al fine di valutare collegialmente in camera di consiglio se disporre un rinvio volto a garantire alla difesa un congruo margine temporale per l'esame e l'utilizzo della documentazione stessa. All'esito, il Collegio dispone la prosecuzione del dibattimento per le rispettive conclusioni delle parti in ordine al merito, con riferimento al quale sia il Sostituto Procuratore che l'Avv. Tortorella si riportano a quanto già dichiarato e scritto.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, si prende in considerazione la doglianza in rito mossa dalla difesa degli incolpati riguardo all'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione disciplinare *ex art. 45, comma 1, Reg. Giust.*, in quanto esercitata dalla Procura dopo l'avvenuta estinzione del relativo potere, per effetto dell'inosservanza dei termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia (Reg. Giust.).

L'eccezione non è fondata.

Al riguardo, occorre anzitutto rammentare che, in base all'art. 64, comma 3, Reg. Giust., nella formulazione recentemente integrata in base al testo approvato con Deliberazione CONI n. 203 del 6 luglio 2021, *"il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale, nonché il periodo di durata delle indagini della Procura federale, sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"*.



Ciò detto, si osserva che, come definito con precisione in udienza, la Procura Federale, nell'ordine: a) ha iscritto la notizia di fatto rilevante nell'apposito registro in data 29/7/2021; b) a partire da tale data ha svolto le indagini, includendovi anche, come di norma, un contraddittorio istruttorio con gli indagati/odierni incolpati, mediante richiesta di deduzioni del 14/10/2021 debitamente riscontrata; c) in data 26/10/2021 ha legittimamente e motivatamente chiesto ed ottenuto dalla Procura generale dello sport presso il CONI la proroga di quaranta giorni del termine per la durata delle indagini; d) ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini e l'intendimento di procedere al deferimento in data 1 dicembre 2021, assegnando il termine di cinque giorni lavorativi per le memorie difensive; e) ha notificato l'atto di deferimento in data 5 gennaio 2022.

Da quanto sopra, risultano rispettati tutti i termini di svolgimento delle indagini e di esercizio dell'azione disciplinare di cui all'art. 44, comma 4 e all'art. 47, comma 3, Reg. Giust., cosicché nel procedimento in esame la Procura Federale ha sempre operato nella pienezza dei poteri conferitegli dal regolamento stesso.

2. Nel merito, la richiesta attorea non può essere accolta.

2.1 È anzitutto da escludere qualsiasi addebito agli incolpati con riferimento all'art. 8.6 RSN, essendo, al contrario, proprio il rispetto di tale disposizione ad aver dettato il comportamento dei medesimi.

Si osserva, infatti, che la comunicazione del 2/7/2021 sottoscritta dai licenziati Marotta e Pirollo, da cui prende l'abbrivio la vicenda al vaglio, lungi dal poter essere qualificata in termini di denuncia (in considerazione sia dei contenuti in essa riportati, sia per i destinatari istituzionali differenti dall'organo inquirente), risponde chiaramente al dovere di segnalazione all'ACI delle anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie mansioni, previsto dall'ultimo capoverso del secondo comma della disposizione in questione a carico di tutti i licenziati con incarichi di gestione nell'ambito di manifestazioni sportive.

La nota in esame, inoltre, si conforma integralmente ai canoni di correttezza, riservatezza e professionalità menzionati nella rubrica dell'art. 8.6 RSN. Ed invero, in essa i licenziati: si rivolgono esclusivamente ai soggetti istituzionali qualificati nell'ambito dell'ACI in relazione alla loro posizione di responsabilità



per la gestione delle manifestazioni sportive; si limitano a fornire un resoconto di fatti strettamente attinenti ad una manifestazione nell'ambito della cui organizzazione hanno rivestito incarichi fino a pochi giorni prima del suo svolgimento; non esprimono alcuna rivendicazione estranea alla competenza degli organi ACI destinatari, rimettendo ai medesimi qualsiasi valutazione o approfondimento sui fatti esposti.

2.2 Quanto alla violazione del principio di lealtà di cui all'art. 8.1 RSN, che in sede di deferimento si afferma integrata dalla pretesa falsità di alcune dichiarazioni contenute nella ridetta segnalazione del 2/7/2021, si osserva invece che, in disparte l'assenza di qualsiasi rilievo disciplinare di alcune delle contestazioni formulate dalla Procura Federale (e, prima ancora, nell'esposto del Lo Presti), anche la non rispondenza al vero dei fatti specificamente presi in considerazione risulta del tutto smentita dalla documentazione depositata agli atti o quanto meno indimostrata, come di seguito distintamente evidenziato:

a) con riferimento all'attività di impostazione della documentazione necessaria per lo svolgimento della manifestazione (decreti, nulla osta e permessi), mentre non assume alcun pregio, sotto il profilo della lealtà del comportamento, stabilire esattamente la data in cui essa si è realizzata, ovvero prima o successivamente al 29 aprile 2021 (anche perché è da presumersi che essa si sia sviluppata non in un unico momento definito ma lungo un protratto arco temporale), è al contrario da rilevare come il ruolo di guida, propulsione e supporto tecnico di Marotta Gianluca sia stato assolutamente determinante per il corretto svolgimento di tutti i vari adempimenti burocratici da parte degli organizzatori della manifestazione, come risulta documentalmente comprovato già in sede di deduzioni istruttorie e poi con la memoria di costituzione in base ai vari scambi di comunicazioni intervenuti tra il Lo Presti o altri esponenti del relativo *staff* e lo stesso Marotta, che testimoniano come quest'ultimo, sulla base della propria pregressa esperienza pluriennale, abbia fornito le istruzioni necessarie per procedere, ad esempio indicando i vari passaggi amministrativi da ottemperare e i precisi riferimenti cui destinare le varie istanze, oppure producendo modelli utilizzati per altre manifestazioni o predisponendo direttamente la documentazione in questione;



- b) l'atto di incolpazione pone in discussione la veridicità dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto tra la società organizzatrice della manifestazione e il Marotta, circostanza questa, tuttavia, che non viene affatto dichiarata da quest'ultimo, il quale si limita a segnalare il mancato pagamento di "*parcelle economiche*" per euro 4.000 oltre IVA, provando l'esistenza di un accordo in tal senso attraverso la produzione, già in sede di deduzioni istruttorie, di conforme messaggistica intervenuta con il direttore della società;
- c) non appare di nessun rilievo, sotto il profilo della lealtà del comportamento, nemmeno stabilire chi ha davvero assunto in origine l'iniziativa del coinvolgimento del Pirollo nell'opera di visione e verifica delle condizioni di sicurezza del percorso, posto che risulta documentalmente comprovata, in base alle comunicazioni di posta elettronica e di messaggistica depositate, quanto meno l'accettazione di tale evenienza da parte del Lo Presti;
- d) la dichiarazione di Marotta circa l'assenza di commissari di percorso e di personale di guardiania nel Parco di Riordino Notturmo nella notte in cui si è sviluppato il tentativo di sabotaggio a mezzo di innesco di incendio di una vettura partecipante alla manifestazione, non è affatto smentita dall'avvenuta stipulazione di un contratto con un istituto di vigilanza per il controllo degli accessi all'intera area della manifestazione (i cui addetti in servizio evidentemente in quel momento non stazionavano precisamente nel luogo in questione), e neanche dalla circostanza per cui erano presenti sul posto membri del Comitato Organizzatore, organi non deputati a tale funzione;
- e) l'esistenza di un'intesa verbale con la società organizzatrice per l'assegnazione a Pirollo Luigi, in coppia con Basso Giandomenico, del compito di condurre la vettura apripista della manifestazione è chiaramente certificata dagli scambi di comunicazioni di posta elettronica e di messaggistica depositate tra i vari soggetti coinvolti, oltre che da altre circostanze documentate quale, ad esempio, la prenotazione per la sera antecedente la manifestazione di stanze singole in struttura ricettiva a nome dei due piloti designati e la relativa successiva disdetta dopo la ricezione della revoca dell'incarico.

PQM



Il Tribunale Federale assolve i licenziati Gianluca Marotta (licenze nn. 405764-54520-361495) e Luigi Pirollo (licenze nn. 397925-459560-17847-40591) dalle incolpazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste.

Manda alla Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti e per la pubblicazione sul sito della Federazione.

Così deciso in videoconferenza, il 16 febbraio 2022.